



EUROPEAN
PUBLIC
PROSECUTOR'S
OFFICE



ACCORDO DI COOPERAZIONE
tra
la PROCURA EUROPEA (EPPO)
e
la DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO (DNA)

Preambolo

La Procura Europea (di seguito: 'l'EPPO') e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (di seguito: 'DNA'), cui nel presente atti ci si riferisce come "le Parti"

Visto il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, e in particolare gli articoli 86 e 325 dello stesso

Visto il Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura Europea (di seguito: il Regolamento), e in particolare gli articoli 22-27, 99 e 113 dello stesso

Visto l'articolo 371-bis del codice di procedura penale italiano che attribuisce al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo funzioni di coordinamento delle indagini svolte dalle Procure Distrettuali – Direzioni Distrettuali Antimafia (di seguito: DDA) in relazione ai reati di cui all'art. 51 co. 3-bis del c.p.p.

Considerato che è nel comune interesse dell'EPPO e della DNA facilitare la cooperazione e rendere più efficace l'attività di contrasto alla criminalità organizzata connessa all'attività di contrabbando, alla corruzione, alle frodi IVA transnazionali, alle frodi o ad ogni altro reato o attività illegale in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea

In considerazione delle rispettive funzioni e mandati istituzionali

Concordano quanto segue:

Articolo 1
Finalità e scopi

1. La finalità del presente accordo è quella di stabilire una stretta cooperazione tra le Parti nell'esercizio dei rispettivi mandati, nell'ambito dei rispettivi contesti normativi di riferimento, in particolare attraverso lo scambio di informazioni e il sostegno reciproco.

2. Il presente accordo di cooperazione non fa sorgere alcun diritto od obbligo aggiuntivo nell'ambito del diritto dell'Unione Europea e non ha effetti giuridici con riferimento alla normativa che regola il mandato dell'EPPO.
3. Le Parti coopereranno, nell'ambito dei rispettivi mandati, conformemente al Regolamento e alla normativa italiana, in particolare nelle seguenti aree:
 - a) Consultazione, scambio di informazioni e coordinamento, sia a livello strategico che operativo;
 - b) Formazione e scambio di personale;
 - c) Comunicazioni con i media.

Articolo 2

Consultazioni in relazione a procedimenti penali

1. Con riferimento alle previsioni del presente articolo, la DNA opererà in ogni caso in coordinamento con i competenti uffici di DDA, uniche autorità giudiziarie competenti ai sensi degli articoli 24, 25, 26, 27 e 34 del Regolamento.
2. Ove opportuno, le Parti si consulteranno con la finalità di acquisire ulteriori informazioni prima di effettuare una valutazione definitiva sulla competenza dell'EPPO e della DDA, con la finalità di prevenire contrasti di competenza tra l'EPPO e le autorità giudiziarie nazionali.
3. Prima di inviare all'EPPO una informativa ai sensi degli artt. 24(2) o (3) o (5) del Regolamento su una indagine trattata dalla DDA su cui l'EPPO potrebbe esercitare la propria competenza, la DNA si consulterà con l'EPPO e fornirà le necessarie informazioni.
4. Prima di rinviare un'indagine alla DDA ai sensi degli art. 34(1) e (2) del Regolamento, l'EPPO si consulterà con la DNA e fornirà le necessarie informazioni.

Articolo 3

Scambio di informazioni in relazione a procedimenti penali

1. Qualora l'EPPO eserciti la propria competenza con riferimento a indagini precedentemente trattate dalla DDA, la DNA condividerà con l'EPPO ogni informazione disponibile nelle proprie banche dati con riferimento alle persone fisiche e giuridiche sottoposte a indagini, comprese le informazioni di intelligence, sul loro retroterra e sulle loro connessioni criminose, sull'esito di precedenti indagini e processi e ogni altra informazione rilevante al fine di ottenere un quadro completo dell'ambiente criminale ove i soggetti sottoposti a indagine operano od operavano in passato.
2. Qualora una DDA eserciti la competenza per i reati di cui alla Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (di seguito: Direttiva PIF), con riferimento a fattispecie per cui l'EPPO non può esercitare o ha deciso di non esercitare la propria competenza, l'EPPO condividerà con la DNA ogni informazione disponibile nelle proprie banche dati con riferimento alle persone fisiche e giuridiche sottoposte a indagini, comprese le informazioni di intelligence, sul loro retroterra e sulle loro connessioni criminose, sull'esito di precedenti indagini e processi e ogni altra informazione rilevante al fine di ottenere un quadro completo dell'ambiente criminale ove i soggetti sottoposti a indagine operano od operavano in passato.
3. A richiesta dell'altra Parte o di propria iniziativa, nel caso in cui vengano riscontrate ulteriori informazioni relative al procedimento per cui è già avvenuta l'interlocuzione, la Parte fornirà alla controparte tali ulteriori informazioni.

4. Ciascuna delle Parti può sospendere lo scambio di informazioni nel caso in cui questo possa pregiudicare una indagine in corso, o possa mettere in pericolo la sicurezza di persone.
5. Durante lo scambio di informazioni, ciascuna Parte specificherà se le informazioni trasmesse possono o non possono essere incluse nel fascicolo dell'indagine, ed eventualmente essere portate a conoscenza delle parti che hanno accesso al fascicolo in conformità con le norme di procedura penale, e quali siano le ragioni della possibile clausola di riservatezza.
6. Le Parti risponderanno tempestivamente alle richieste di informazioni previste nel presente accordo.

Articolo 4

Coordinamento in relazione a procedimenti penali

1. Oltre ai casi in cui la consultazione reciproca e la trasmissione di informazioni è obbligatoria o raccomandata ai sensi del Regolamento¹, le Parti si coordineranno con riferimento a indagini collegate, condotte indipendentemente dall'EPPO e da uffici di DDA che agiscano sotto il coordinamento della DNA.
2. In conseguenza della non applicabilità del disposto dell'art. 371-bis c.p.p. ai Procuratori Europei Delegati italiani e all'EPPO, ciascuna Parte, ove necessario od opportuno, può invitare l'altra Parte a riunioni o ad altre iniziative di coordinamento su base paritaria.

Articolo 5

Punti di contatto per il coordinamento operativo

1. Le Parti designeranno punti di contatto per il coordinamento operativo. Le stesse si notificheranno reciprocamente tali designazioni mediante scambio di lettere al momento della sottoscrizione del presente accordo.
2. Ogni successiva modificazione dei punti di contatto verrà notificata all'altra Parte per iscritto senza ritardo.
3. Ogni nuova richiesta di scambio di informazioni, cooperazione e coordinamento verrà indirizzata:
 - Dall'EPPO alla DNA al Procuratore Nazionale Antimafia, attraverso il punto di contatto della DNA;
 - Dalla DNA all'EPPO al Procuratore Capo Europeo, attraverso il punto di contatto dell'EPPO.

Articolo 6

Scambio di informazioni su questioni strategiche

Nei limiti dei rispettivi mandati, l'EPPO e la DNA possono scambiarsi, spontaneamente o su richiesta, informazioni a carattere strategico quali quelle su:

- a) Strutture operative delle organizzazioni coinvolte nelle attività criminali rilevanti ai fini del mandato dell'EPPO, così come sui collegamenti tra tali organizzazioni operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea;
- b) Strategie, *modus operandi*, tecniche operative e modalità di finanziamento di tali organizzazioni;
- c) Orientamenti della criminalità organizzata in relazione alle attività criminali rilevanti per il mandato dell'EPPO

¹ Le Parti fanno riferimento alla lettera inviata dall'EPPO datata 23 aprile 2021 inviata, tra gli altri, al Procuratore Nazionale Antimafia, che viene qui allegata. Tale lettera non ha alcun valore giuridico vincolante per le Parti.

Articolo 7

Formazione professionale e scambio di personale

Subordinatamente alla disponibilità di risorse, le Parti collaboreranno nel settore della formazione professionale, compresi eventuali scambi di personale. Le Parti si informeranno reciprocamente e si inviteranno a seminari, laboratori, conferenze e altre simili attività di interesse comune. Lo scambio di personale può essere oggetto di accordi separati.

Articolo 8

Riunioni e altri eventi

1. Le Parti organizzeranno riunioni periodiche di alto livello tra il Procuratore Capo Europeo e il Procuratore Nazionale Antimafia, così come riunioni tecniche sia a livello operativo che amministrativo.
2. Le Parti potranno collaborare nell'organizzazione di eventi di formazione in materie di comune interesse e potranno invitarsi reciprocamente a seminari, laboratori, conferenze e altre simili attività rilevanti per entrambi.

Articolo 9

Canali e lingua di comunicazione a livello istituzionale

1. In relazione alla cooperazione di alto livello e alle attività di formazione, le Parti comunicheranno attraverso l' Executive Office, per l'EPPO, e attraverso il Servizio per la Cooperazione Internazionale, per la DNA.
2. Per le finalità del presente articolo, la lingua di comunicazione sarà l'inglese.

Articolo 10

Comunicazioni con i media

1. Le Parti concordano di consultarsi prima di ogni comunicazione con i media sulle attività operative in cui sono entrambe coinvolte. Le Parti potranno accordarsi sul testo di comunicati stampa separati o congiunti sull'esito delle operazioni.
2. Ciascuna Parte reagirà alla richiesta di consultazione a tal fine il prima possibile, e preferibilmente entro 48 ore.

Articolo 11

Riservatezza, utilizzo delle comunicazioni da parte dei partners e in relazione a soggetti terzi

1. Le informazioni comunicate o acquisite ai sensi del presente accordo sono protette dal segreto professionale in conformità all'art. 108 del Regolamento EPPO e alla normativa italiana applicabile, e verranno trattate in conformità alla disciplina vigente in relazione all'obbligo di riservatezza.
2. L'EPPO e la DNA non scambieranno informazioni ove questo sia non sia consentito sulla base della normativa applicabile alla Parte in possesso dell'informazione.

Articolo 12

Protezione dei dati personali

1. I dati personali potranno essere gestiti dall'EPPO e dalla DNA solo nel pieno rispetto delle normative rispettivamente applicabili. Ogni tipo di dato personale trattato dall'EPPO o dalla DNA sarà gestito solo in conformità con i principi di liceità e correttezza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione. Entrambe le Parti garantiranno che ogni

ricezione di dati personali, così come ogni trasferimento degli stessi, sia correttamente registrata e tracciabile, ivi compresi, ove richiesto e in conformità con le regole di implementazione di cui al presente accordo o di altra normativa, i motivi del trasferimento di tali dati. Nessun dato personale sarà conservato più a lungo di quanto necessario per la finalità per cui è stato trattato, o di quanto richiesto ai sensi di altra disciplina applicabile.

2. Nel momento in cui le Parti si scambiano informazioni per finalità investigative, e l'interessato è già stato informato del trattamento dei suoi dati dalla Parte che trasmette l'informazione, tale circostanza sarà notificata alla Parte che riceve l'informazione nel rispetto della normativa di tutela del segreto investigativo.
3. Nel momento in cui una delle Parti venisse a conoscenza di una violazione della disciplina sul trattamento dei dati personali trasmessi in base al presente accordo, informerà di tale circostanza l'altra Parte, nel rispetto della normativa di tutela del segreto investigativo. La comunicazione descriverà la natura della violazione così come ogni provvedimento adottato per porvi rimedio, ove opportuno.
4. I dati personali saranno trasmessi per finalità specifiche e non saranno gestiti con modalità incompatibili con la finalità per la quale i dati sono stati trasmessi.
5. Ogni restrizione dell'utilizzo delle informazioni scambiate, ed ogni istruzione relativa alla cancellazione o alla distruzione dei dati, comprese possibili restrizioni di accesso di tipo specifico o in generale, sarà rispettata dalle Parti.

Articolo 13

Spese

Ciascuna Parte supporterà le proprie spese che deriveranno dalla implementazione del presente accordo, salvo nei casi in cui sia diversamente stabilito.

Articolo 14

Modifiche e integrazioni

Il presente accordo di cooperazione può essere modificato o integrato per iscritto in ogni momento con il mutuo consenso di entrambe le Parti.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente accordo di cooperazione entra in vigore nel giorno della sua sottoscrizione.

In Roma, il 24 Maggio 2021, in due originali in lingua inglese e in lingua italiana.

Per l'EPPO



Laura Codruța KÖVESI
Procuratrice Capo Europeo

Per la DNA

Federico Cafiero De Raho
Procuratore Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo

